

“SOLIDARIETA’ E MISSIONE O.N.L.U.S.”

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE

Per rispondere all’attuale momento storico che evidenzia un’umanità segnata da vari problemi e in ricerca del senso della vita e in adesione alla propria personale vocazione, si intende fondare un’ associazione che si impegni in un’azione efficace a favore della persona umana sia nei paesi del sud del mondo che nei paesi ricchi segnati da nuove povertà.

Sulla scia luminosa dell’esempio di P. Annibale Maria Di Francia, fondatore delle Figlie del Divino Zelo (FDZ) e della Madre M. Nazarena Majone, cofondatrice, che hanno saputo cogliere i segni dei tempi dando risposte operative di promozione umana e di evangelizzazione, viene costituita l’Associazione denominata “**Solidarietà e Missione Onlus**” di cui alla legge n. 460. del 4.12. 1997, con sede legale in Roma.

Dell’Associazione possono far parte persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni di fatto. Gli enti, per essere associati, producono l’atto di decisione dell’organo competente, secondo i rispettivi statuti, con cui autorizzano la partecipazione al presente sodalizio.

La sede dell’Associazione può essere trasferita nello stesso comune o in altro comune del territorio italiano con deliberazione del Consiglio Direttivo. Può essere trasferita all’estero con deliberazione dell’Assemblea, adottata a maggioranza di due terzi degli associati.

L’Associazione può costituire delegazioni ed uffici in altre regioni d’Italia ed all’estero, al fine di articolare meglio lo svolgimento delle attività di promozione e di sviluppo dei propri fini istituzionali.

ART. 2 - DURATA

La durata dell’Associazione è fissata fino al giorno 31 dicembre dell’anno **2050**, salvo proroga o scioglimento anticipato, deliberati dall’Assemblea con voto favorevole di due terzi degli associati.

ART.3 - SCOPI e MEZZI

L’Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica e apolitica.

Essa ha lo scopo essenziale di promuovere attività culturali, formative e scolastiche, relazioni sociali e contatti diretti tra le genti, al fine di favorire la reciproca conoscenza, la comprensione tra le differenti civiltà, la solidarietà sociale e umana, l’integrazione collettiva, avendo riguardo alle rispettive identità culturali.

L’Associazione ha l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

L’associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione può gestire, direttamente o collegandosi con soggetti terzi, centri di aggregazione sociale, case della cultura, centri di assistenza sociale, luoghi di aggregazione sociale e di integrazione interculturale, istituti di formazione scolastica e di istruzione professionale, corsi di spiritualità cristiana, case per ferie, case di esercizi spirituali, case di accoglienza, ed ogni altra attività ritenuta idonea al raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

Essa può, inoltre, compiere le operazioni necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione di personale subordinato, la stipulazione di contratti di lavoro autonomo e di collaborazione tecnica e professionale, la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie comprese le fidejussioni, può assumere in proprio ogni forma di finanziamento o di mutuo ordinario.

L'Associazione potrà avvalersi, nello svolgimento della propria attività, del supporto e della collaborazione di istituti di ricerca specializzati, di professionisti, di tecnici, di esperti, enti, società, e di ogni altro soggetto singolo o collettivo avente idonee capacità tecniche e professionali insieme a specchiate qualità morali, stipulando con essi appositi accordi scritti.

L'Associazione impiega il personale dipendente nei modi previsti dalla legge.

ART. 4 - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà altresì collaborare, convenzionarsi, affiliarsi, associarsi con altri enti pubblici e privati aventi finalità istituzionali analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la piena autonomia funzionale ed operativa nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

In particolare, potrà coinvolgere, nei progetti di fatti e opere produttivi di bene comune, gli enti locali, le università, centri di spiritualità, scuole di ogni ordine e grado, strutture di propaganda e di informazione, centri di formazione culturale, enti di promozione umana e sociale. Essa può altresì aderire ed essere partecipe delle attività di altri enti purchè abbiano scopi analoghi o affini ai propri.

Tutte le forme di collaborazione, nessuna esclusa, sono soggette alla condizione essenziale che la collaborazione sia direttamente utile o immediatamente complementare al conseguimento dei fini di promozione sociale e culturale dei destinatari delle attività dell'Associazione **“Solidarietà e Missione – Onlus”**.

ART.5 - ASSOCIATI

Gli Associati si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci onorari.

Sono fondatori i soci risultanti dall'atto costitutivo. L'Istituto delle Figlie del Divino Zelo è membro di diritto.

Sono soci ordinari quelli che aderiscono all'Associazione dopo la sua fondazione.

Sono soci onorari coloro i quali versano spontaneamente consistenti quote finanziarie a sostegno delle attività sociali, nonché coloro i quali, con la loro presenza, onorano l'Associazione.

Sono altresì soci onorari coloro i quali hanno operato in modo encomiabile in funzione dello sviluppo dell'Associazione, oppure si sono distinti per gesti comunque di rilevante significato evangelico in analogia con i fini perseguiti dall'Associazione.

La nomina a socio onorario è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Possono essere soci onorari anche persone collettive od enti aventi finalità di assistenza e di servizio sociale simili a quelle proprie.

I soci, con esclusione dei soci onorari, sono tenuti al pagamento della quota associativa ordinaria e di eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea.

ART.6 - AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione **Solidarietà e Missione Onlus**, in qualità di soci ordinari, le persone fisiche, le persone giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni di fatto, i quali ne condividono gli intenti e ne dichiarano l'espressa accettazione nella domanda di iscrizione.

L'ammissione a socio è decisa dall'assemblea a propria discrezione.

La domanda di iscrizione degli aspiranti soci deve indicare la denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, l'eventuale partita IVA nonché il nome, cognome e codice fiscale del rappresentante legale in caso di soggetti collettivi. La domanda deve contenere le risposte a tutte le informazioni chieste dall'Associazione.

Gli aspiranti soci devono essere presentati da un associato, il quale garantisca delle loro qualità personali.

La domanda può essere consegnata brevi manu o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altra forma equipollente, anche per via telematica certificata. La domanda deve contenere le firme dell'interessato e del socio presentatore.

ART. 7 - PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

Lo status di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione.

Il recesso è dichiarato dal consiglio direttivo.

La decadenza è dichiarata dall'assemblea nei confronti dei soci morosi nel pagamento di due annualità delle quote sociali o che non abbiano partecipato, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'assemblea o del consiglio direttivo.

L'esclusione è deliberata nei confronti dei soci inadempienti rispetto alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, e quando cessano i requisiti in base ai quali era stato attribuito lo status di socio. L'esclusione ha luogo anche a seguito di comportamento incompatibile con le finalità dell'Associazione o suscettibile di arrecarle danni morali o materiali.

La decadenza e l'esclusione dei soci sono proposti dal Consiglio direttivo e deliberate a maggioranza semplice dall'Assemblea, a norma dell'art.24 del codice civile italiano.

Il socio recedente o decaduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote associative pagate e degli altri versamenti a qualsivoglia titolo effettuati, né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Il provvedimento di esclusione o di decadenza è impugnabile davanti all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione della relativa deliberazione, a norma dell'art. 24 comma terzo del codice civile italiano.

ART.8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) Il collegio dei probi viri.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'assemblea dei soci, presieduta dal presidente dell'associazione, è composta da tutti i soci, compresi quelli onorari.

E' ammessa la delega scritta tra soci aventi diritto di voto. Ciascun socio può ricevere soltanto due deleghe. La delega è possibile solo per due riunioni all'anno.

Le delibere dell'assemblea sono votate in conformità al presente statuto e al regolamento interno. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le delibere assembleari obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

ART.10 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea dei soci, da convocarsi almeno due volte l'anno, ha i seguenti compiti:

- elezione a maggioranza semplice del presidente dell'associazione e dei membri del consiglio direttivo, tra i soci aventi diritto di voto ;
- approvazione del regolamento interno;
- approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e delle relazioni allegate;
- approvazione delle quote associative annuali e degli altri contributi economici indicati dal Consiglio Direttivo;
- approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative;
- nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, dei soci onorari;
- deliberazione dell'ammissione a socio ordinario;
- deliberazione di esclusione e di decadenza dei soci da adottare nella prima riunione successiva alla proposta avanzata dal Consiglio direttivo;
- approvazione delle modifiche statutarie nonchè della proroga o dello scioglimento anticipato dell'associazione, secondo quanto previsto dagli artt.23 e 24 del presente statuto.

ART. 11 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA.

In prima convocazione, l'assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti ad eccezione dei casi previsti negli articoli 15, 22, 23 del presente statuto.

Non sono ammessi voti per corrispondenza. Sono ammessi voti per delega ad altro socio. Nessun socio può ricevere più di due deleghe.

ART. 12 – CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione, che la presiede, almeno dieci giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata o posta certificata contenente data, luogo, ora, ordine del giorno della riunione.

E' altresì convocata entro trenta giorni dalla data di richiesta scritta da parte di un decimo dei soci, anche privi del diritto di voto, oppure da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche mediante collegamento dei soci in via telematica alle condizioni che il presidente possa identificare i partecipanti e regolare lo svolgimento della riunione; che i soci possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale; che avvenga in modo palese lo spoglio e l'accertamento dei risultati delle votazioni. La sede, in tale caso, formalmente è data dal luogo in cui si trova il presidente

Delle deliberazioni assembleari è redatto verbale a cura di un socio eletto di volta in volta dall'assemblea ed avente funzioni di segretario.

I verbali, sottoscritti dal segretario e dal presidente a pena di nullità, sono conservati in apposito registro.

I soci possono prenderne conoscenza e trarne copia a proprie spese.

Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto annuale e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 13 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, è eletto a maggioranza dai Componenti del Consiglio Direttivo. Il presidente dell'Associazione è presidente anche del Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni. E' rieleggibile consecutivamente una sola volta.

ART 14 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Al Presidente spettano:

la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, esercitata in conformità alle indicazioni del Consiglio direttivo;

la convocazione e la presidenza dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo;

la competenza sulla trattazione e l'inoltro delle pratiche amministrative davanti ad altre istituzioni pubbliche e private, nonché la vigilanza sullo svolgimento delle attività, nessuna esclusa, svolte dagli organi operativi dell'associazione, anche se periferici;

il conferimento motivato a singoli soci dell'incarico di espletare compiti particolari, in settori operativi individuati.

- il controllo e la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti terzi, in Italia e all'estero, in relazione ai patti di cooperazione e di concorso operativo, stabiliti e concordati;
- la custodia e la responsabilità della tenuta dei libri sociali.

In caso di assenza prolungata per un anno ovvero di impedimento permanente del Presidente, i compiti a lui spettanti sono svolti temporaneamente dal consigliere più anziano di età, il quale, darà immediatamente luogo alla procedura di elezione di un altro presidente.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE - DURATA

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'Associazione secondo le indicazioni generali fornite dall'Assemblea. E' composto dal Presidente dell'Associazione, e da quattro membri eletti dall'assemblea dei soci. Tre dei membri sono eletti tra quelli indicati dall'Istituto delle Figlie del Divino Zelo.

Tutti i membri sono eletti a maggioranza semplice con voto segreto.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con votazione assunta a maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Il componente del Consiglio Direttivo, di cui sia stato dichiarato il recesso o deliberata la decadenza, cessa dall'incarico e viene sostituito dal primo dei soci non eletti.

La decadenza dall'incarico di membro del consiglio direttivo si verifica anche per assenza a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo,

Le dimissioni formulate per iscritto dalla maggioranza del Consiglio rendono dimissionario l'intero Consiglio Direttivo.

ART.16 - ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo gestionale dell'Associazione.

Si riunisce almeno tre volte all'anno. Delibera validamente quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Alla prima riunione elegge, dal proprio seno, il tesoriere, il quale cura l'esecuzione dell'attività economica e finanziaria dell'associazione in stretta applicazione delle direttive e delle indicazioni date dal consiglio direttivo e trascritte nel registro dei verbali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente secondo scadenze prefissate o quando lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti.

I verbali delle riunioni e delle decisioni sono validi se sottoscritti dal presidente e dal consigliere facente le funzioni di segretario designato dai consiglieri in ogni riunione.

ART 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari per l'amministrazione dell'Associazione. Sono esclusi dalla competenza del consiglio direttivo solo i poteri attribuiti specificamente ad altri organi statutari dall'atto costitutivo o dallo statuto o da apposite delibere assembleari.
- delibera l'adozione di azioni giudiziarie attive e passive;
- conferisce, con motivazione riportata a verbale, l'esercizio di alcuni dei propri poteri al presidente dell'associazione o al tesoriere o a soci ordinari;
- delibera la convocazione dell'assemblea dei soci, che sarà indetta dal presidente entro trenta giorni dalla data della delibera consiliare;
- cura l'attuazione delle linee deliberate dall'Assemblea dei soci;
- predispone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- appronta il piano annuale delle attività e le modalità di attuazione;
- predispone il regolamento interno, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- trasmette con proprio parere all'assemblea dei soci le domande di partecipazione all'associazione, e propone i provvedimenti di decadenza o di esclusione degli associati;
- designa i rappresentanti dell'Associazione nei vari enti o organismi italiani e stranieri;
- assume e licenzia il personale dipendente e attribuisce gli incarichi di collaborazione e di cooperazione a soggetti terzi;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- autorizza la costituzione di uffici periferici e ne affida l'organizzazione e la direzione a persone idonee;
- indica all'assemblea il valore annuale della quota associativa;
- accetta elargizioni volontarie, donazioni, legati, testamenti, atti di liberalità, lasciti;
- propone la modifica dello statuto;
- Le delibere consiliari dovranno essere scritte nell'apposito registro dei verbali, custodito nella sede del Consiglio direttivo.

ART. 18 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite. E' previsto solo il rimborso spese regolarmente documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART.19 - RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione sia mobiliare che immobiliare è illimitato e indivisibile.

Esso è costituito:

dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione; dai contributi dei Comuni, Province, Regione e di enti e soggetti vari italiani ed esteri; dalle quote sociali e dai contributi straordinari versati dagli associati; da erogazioni, offerte, lasciti diversi, proventi diversi derivanti da convenzioni stipulate con soggetti terzi ed aventi contenuto economico e patrimoniale; da tutti i proventi conseguiti dall'Associazione mediante le proprie dirette attività economiche.

ART. 20 - QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea insieme al bilancio preventivo.

La somma versata per la quota annuale di adesione all'Associazione non è rimborsabile in nessun caso ed è, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibile e incedibile.

Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni ed i lasciti in natura sono accettate dal Consiglio Direttivo e vengono finalizzate al raggiungimento delle attività istituzionali.

E' vietata durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili degli avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione non siano imposte per legge o devolute ad altre ONLUS. L'Associazione dovrà impiegare gli avanzi di gestione per l'esclusiva realizzazione delle attività istituzionali dopo aver risanato eventuali disavanzi di gestioni pregresse.

ART. 21 – COLLEGIO DEI PROBI VIRI

E' composto da tre membri eletti dall'Assemblea in occasione delle attribuzioni delle cariche sociali.. Esprime dal proprio seno il presidente. Possono far parte anche soggetti non associati.

Ha il compito di verificare il corretto comportamento dei soci in relazione ai doveri morali e sociali connessi e coerenti con la specifica funzione sociale ed etica dell'Associazione.

Vaglia la congruità e correttezza delle attività personali e collettive riguardanti il raggiungimento dei fini statutari e ne relaziona all'assemblea annuale dei soci.

ART. 22 – RENDICONTO

Il Rendiconto economico- finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Deve essere sottoposto dal Consiglio direttivo all' approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo

ART.23 – MODIFICA DELLO STATUTO

La modifica del presente statuto è deliberata dall'Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

La delibera di modifica è adottata con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto.

ART. 24 - SCIoglIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto di voto.

Le operazioni di scioglimento dell'Associazione avvengono secondo le modalità, i termini e le condizioni previste nel codice civile.

ART. 25 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Qualunque sia la causa dell'estinzione dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto esclusivamente alla Congregazione "Istituto delle Figlie del Divino Zelo detto anche degli Orfanatrofi Antoniani Femminili del Canonico Annibale Maria Di Francia" con sede in Roma, Circonvallazione Appia n.146, riconosciuto giuridicamente con R.D. 04 ottobre 1935, registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 1935, e rettificato con D.C.P.S. 6 settembre 1946, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 1947, iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche dell'Uffici Territoriale del Governo presso la Prefettura di Roma al n.898/1987, C.F. 02381780580, fatte salve diverse eventuali destinazioni imposte obbligatoriamente dalle leggi in materia di associazioni senza finalità di lucro, a norma dell'articolo 31 del codice civile.

ART 26 - CLAUSOLA ARBITRALE

Le controversie insorte tra soci o tra soci e l'Associazione sono assoggettate alla decisione di arbitri a norma degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

ART. 27 - NORMA DI RINVIO.

Per quanto non espressamente disciplinato nell'atto di costituzione e nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia di associazione senza finalità di lucro previste nell'ordinamento di diritto civile italiano.